

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-107 del 09/01/2025
Oggetto	D. Lgs. 152/2006 parte seconda - L.R. 21/04. Ditta Iren Acqua Reggio Srl, con installazione "Centro Polifunzionale Mancasale" sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel Comune di Reggio Emilia, di cui ai punto 5.3a) e 5.3b) all'Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale con aggiornamento atti.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-114 del 09/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno nove GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 36391/2024

D. Lgs. 152/2006 parte seconda - L.R. 21/04.

Ditta Iren Acqua Reggio Srl, con installazione “Centro Polifunzionale Mancasale” sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel Comune di Reggio Emilia, di cui al punto 5.3a) e 5.3b) all’Allegato VIII.

Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale con aggiornamento atti.

II DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”; in particolare gli articoli 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, 29-ter “domanda di autorizzazione integrata ambientale (successivamente indicata con AIA)”, 29-quater “procedura per il rilascio dell’AIA”, commi da 5 ad 8, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’AIA, del D. Lgs. 152/2006;
- la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
- il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e la D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;
- la V^Circolare della Regione Emilia Romagna n.187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) - Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 1063 del 02/02/2011 con cui sono state definite le indicazioni per l'invio del rapporto annuale (report di monitoraggio) previsto dall’AIA;
- la nota P.G. n. 16882-2013 (Sesta Circolare IPPC) - Nota dell'Assessore Attività produttive, Piano energetico e sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC);
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA,VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 1121 del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

Visti altresì:

- l’art. 16, comma 2, della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che l'Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;

- le Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la ditta Iren Acqua Reggio Srl, con sede legale in Via Nubi di Magellano n. 30 nel Comune di Reggio Emilia, gestisce l'installazione "Centro Polifunzionale di Mancasale", sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale, nel comune di Reggio Emilia, con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 2641 del 25/05/2021 e successivi atti, rilasciata da ARPAE di Reggio Emilia, per l'esercizio delle attività di cui all'Allegato VIII, Parte II del D. Lgs. 152/2006, di cui ai punti:

- 5.3. lettera b) per l'impianto A "impianto di depurazione acque reflue urbane"
- 5.3. lettera a) per impianto B "impianto di trattamento chimico fisico";

Richiamato in particolare l'atto di modifica n. 3626 del 28/06/2024, della vigente AIA, che aggiorna il quadro prescrittivo riportato nella SEZIONE D dell'Allegato 1 alla vigente AIA atto n. 2641 del 25/05/2021;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. trasmessa dalla Ditta Iren Acqua Reggio Srl, presentata tramite il portale regionale Osservatorio IPPC, e acquisita al protocollo ARPAE al n. 204303 del 12/11/2024, relativa ad aggiornamento del quadro emissivo relativo alle emissioni puntuali denominate E7a, E7b, E8, E13, E14; aggiornamento delle tavole 3B, 3BA, 3F; aggiornamento delle procedure di pre-accettazione e di accettazione dei rifiuti;

Dato atto che la Ditta, per la sopracitata comunicazione di modifica non sostanziale di AIA, ha trasmesso documentazione ove prevede un ulteriore intervento, consistente nella modifica del biofiltro collegato all'emissione E8. Tale intervento è stato presentato a integrazione e modifica della comunicazione inizialmente presentata. Con tale documentazione, caricata sul portale Regionale osservatorio AIA/IPPC ed acquisita al protocollo di Arpae al n. 231230 del 20/12/2024 la Ditta ha ritrasmesso la aggiornata procedura "IO IRETI SII DEP 78" e le planimetrie aggiornate, denominate "ALL_3B_SCARICHI_IDRICI_REV.5" e ALL_3D_DEP_MATI_E_RIFIU_rev.5";

Preso atto che nella comunicazione di modifica non sostanziale e relative documentazioni e integrazioni, la Ditta Iren Acqua Reggio Srl indica, in sintesi, le seguenti modifiche:

1. Variazione della portata di aspirazione per le emissioni E7a, E7b ed E8 e sostituzione dell'attuale torre di lavaggio a servizio della E8 con una a lavaggio acido per l'abbattimento dell'ammoniaca,
2. Modifiche delle ore di trattamento dei reflui per scrubber a secco E13,
3. Modifica Biofiltro E8 (sostituzione),
4. Esclusione della determinazione della componente metanica per le emissioni E7a, E7b, E8, E13 ed E14,
5. Trasmissione versioni aggiornate delle Istruzioni Operative di pre-accettazione ed accettazione dei rifiuti: IO IRETI SII DEP 77 - Pre-accettazione rifiuti Impianto A sono inseriti i criteri di valutazione dei rifiuti per stabilire quali possano essere destinati ai letti di essiccamento (trattamento D14); IO IRETI SII DEP 78 - Pre-accettazione rifiuti Impianto B è inserita la specifica riguardante la possibilità di ricezione giornaliera di un solo codice EER; IO IRETI SII DEP 80-81 - Accettazione rifiuti Impianto A e B,
6. aggiornamento delle tavole 3B, 3BA, 3D, 3F denominate ALL_3B_SCARICHI_IDRICI_REV.5; ALL_3BA_DETT_SCAR_IDRICI_rev.1; ALL_3D_DEP_MATI_E_RIFIU_rev.5; ALL_3F_DELIMITAZIONI_AIA_rev.3).

Il gestore porta le seguenti informazioni a supporto della modifica stessa.

Variazione della portata di aspirazione per le emissioni E7a, E7b ed E8 e sostituzione torre di lavaggio per emissione E8.

La ditta intende sostituire gli impianti di aspirazione associati a dette emissioni ed effettuare opere di manutenzione sull'impermeabilizzazione interna delle vasche costituenti i biofiltri associati alle emissioni. In sede di sostituzione, è stata valutata la potenza aspirante che dovranno avere i nuovi impianti in merito alla necessità di mantenere in depressione i locali. Per la E7a, essendo la vasca di raccolta di capacità 350 mc e capacità complessiva con il vuoto della copertura di 804 mc, per garantire 2,5 ricambi/ora la nuova ventola avrà portata massima di 2.010 Nmc/h. Si dichiara che la portata della ventola rispetterà i tempi di contatto ottimali per il biofiltro, il quale sarà inoltre sottoposto a manutenzione con rifacimento della superficie interna, al fine di impermeabilizzazione e tenuta, nonché sostituzione del materiale filtrante. Per la E7b, essendo la vasca di raccolta di capacità 350 mc e capacità complessiva con il vuoto della copertura di 804 mc, per garantire 2,5 ricambi/ora la nuova ventola avrà portata massima di 2.010 Nmc/h. Si dichiara che la portata della ventola rispetterà i tempi di contatto ottimali per il biofiltro il quale sarà inoltre sottoposto a manutenzione con rifacimento della superficie interna, al fine di impermeabilizzazione e tenuta, nonché sostituzione del materiale filtrante.

Per l'emissione E8 la volumetria complessivamente servita è pari a 178 mc (114 mc di chiariflocculazione e 64 mc di ispessimento al netto di pozzetti intermedi). Per garantire n. 3 ricambi d'ora la nuova ventola avrà portata massima di 600 Nmc/h. La Ditta indica che la portata della ventola rispetterà i tempi di contatto ottimali per il biofiltro, il quale sarà inoltre sottoposto a manutenzione con rifacimento della superficie interna, al fine di impermeabilizzazione e tenuta, nonché sostituzione del materiale filtrante. A monte del biofiltro è prevista l'installazione di una nuova torre di umidificazione che, tramite dosaggio di reagente chimico acido (H₂SO₄) modulato tramite sonda di rilevamento del pH collegata al PLC, permetterà un corretto abbattimento di sostanze come l'ammoniaca. Si prevede un consumo di acido solforico di circa 2 l/h, Si avrà un consumo di acido pari a ca. 50 L/giorno e 12,50 mc/anno. Gli scarichi delle acque di condensa provenienti dalla torre di lavaggio e dal biofiltro saranno recapitati in testa all'impianto chimico fisico.

Modifiche su ore di trattamento dei reflui per scrubber a secco relativo all'emissione E13.

Per l'emissione E13 si fa presente il numero di ore giornaliere di funzionamento dello scrubber a secco, con aspirazione di 24 ore/giorno al fine di evitare ristagni di arie nelle strutture dell'impianto, avere un'emissione costante nel tempo e comunque garantire una sicurezza maggiore per gli addetti, vista la possibile presenza di metano.

Sostituzione Biofiltro E8

Parallelamente all'introduzione di uno scrubber ad acido solforico, viene sostituito il biofiltro dell'emissione E8. Questo sarà caratterizzato dalle dimensioni interne di: - Lunghezza 7,50 m; - Larghezza 2,30 m; - Altezza 2,30 m, con un'altezza del letto filtrante di 1,60 m al netto di 60 cm di vuoto nella parte inferiore del biofiltro e 10 cm di franco nella parte superiore. La superficie di trattamento è quindi pari a 17,25 mq ed un volume pari a 27,60 mc. Grazie alla presenza del vuoto nella parte inferiore sarà possibile garantire una diffusione uniforme del fluido da trattare su tutta la superficie filtrante, la quale sarà sostenuta da una rete appositamente posizionata. La manutenzione ordinaria dell'impianto prevede - Verifica e taratura degli strumenti di controllo secondo specifiche procedure aziendali; - Controllo mensile dell'efficienza del sistema filtrante, con controllo della temperatura, altezza e dell'umidità del setto filtrante; - Rimaneggiamento del setto filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto non permettano l'ottimale trattamento dei fumi.

Esclusione della componente metanica per le emissioni E7a, E13 ed E14.

L'azienda chiede l'esclusione della componente metano dai limiti emissivi dell'AIA vigente per le emissioni

E7a, E13 ed E14 che attualmente devono rispettare il limite di TVOC di 50 Nmc/h (limite non BAT-AEL). Viene presentata relazione apposita che contiene i dati relativi alla ricerca dei COV nell'effluente gassoso che attesta la presenza di una rilevante componente di metano che essendo privo di odori non fornisce nessun contributo alle emissioni odorigene dell'impianto. La ditta indica che la presenza di metano è derivante dall'attività fermentativa aerobica e anaerobica delle sostanze organiche contenute nei reflui presenti all'interno delle vasche stesse. L'azienda pertanto chiede che i limiti imposti per il contenimento delle componenti odorigene dell'emissione (non BAT-AEL) siano modificati con l'esclusione della componente metanigena;

Atteso che la documentazione a corredo della comunicazione di modifica presentata dalla Ditta e di riferimento per il presente atto, consiste in:

- Relazione tecnica sulle modifiche proposte, datata ottobre 2024 (assunta al protocollo al n. 204303 del 12/11/2024) integrata con Relazione tecnica, datata dicembre 2024 per la sostituzione del biofiltro E8 (assunta al protocollo al n. 231230 del 20/12/2024);
- Relazione tecnica, datata settembre 2024, relativa al computo emissivo gas metano, assunta al protocollo al n. 204303 del 12/11/2024);
- Scheda di sicurezza acido solforico, (assunta al protocollo al n. 204303 del 12/11/2024);
- Istruzioni operative aggiornate identificate come IO 77; IO 80; IO 81, (assunta al protocollo al n. 204303 del 12/11/2024), IO 78, (assunta al protocollo al n. 231230 del 20/12/2024);
- Allegato 3B_SCARICHI_IDRICI_REV.5, Planimetria impianto rete idrica, datata novembre 2024, (assunta al protocollo al n. 231230 del 20/12/2024);
- Allegato 3BA_DETT_SCAR_IDRICI_rev.1, Planimetria dettaglio punti di scarico S1,S2,S3, (assunta al protocollo al n. 204303 del 12/11/2024);
- Allegato 3D_DEP_MATI_E_RIFIU_rev.5, Planimetria impianto, area deposito materiali, sostanze e rifiuti, (assunta al protocollo al n. 231230 del 20/12/2024);
- Allegato 3F_Delimitazioni_AIA_rev.3 Planimetria impianto con delimitazione aree biologico e chimico-fisico, (assunta al protocollo al n. 204303 del 12/11/2024);

Richiamato che, con riferimento ai pregressi procedimenti e alla comunicazione di modifica non sostanziale di cui trattasi, nel complesso, le tavole di riferimento per l'installazione AIA "Centro polifunzionale di Mancasale" sono le seguenti:

- Allegato 2A Estratto topografico, trasmessa con l'istanza di riesame acquisita al protocollo al n. 23944 del 14/02/2020;
- Allegato 3A Emissioni in Atmosfera rev.3 "Planimetria impianto emissioni in atmosfera", acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023;
- Allegato 3B SCARICHI IDRICI rev.5 "Planimetria impianto rete idrica, datata novembre 2024", acquisita al protocollo al n. 231230 del 20/12/2024;
- Allegato 3BA DETT. SCAR. IDRICI rev.1, "Planimetria dettaglio punti di scarico S1,S2,S3", acquisita al protocollo al n. 204303 del 12/11/2024;
- Allegato 3C Sorgenti Rumore rev.2 "Planimetria impianto sorgenti di rumore", acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023;
- Allegato 3D DEP_MATI_E_RIFIU_rev.5 "Planimetria impianto, area deposito materiali, sostanze e rifiuti", acquisita al protocollo al n. 231230 del 20/12/2024;
- "Planimetria Letti Essiccamento" rev.3, "Planimetria letti essiccamento a servizio impianto di depurazione e impianto chimico fisico", datata Maggio 2023, acquisita al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023;
- Allegato 3E planimetria denominata "Inquadramento titolarità aree", acquisita al protocollo al n. 163277

del 11/11/2020;

- Allegato 3F Delimitazioni AIA rev.3 “Planimetria impianto con delimitazione aree biologico e chimico-fisico”, acquisita al protocollo al n. 204303 del 12/11/2024;
- Allegato 4 “Imp. A biologico” rev. 5 (schema), acquisito al protocollo di Arpae al n. 95743 del 01/06/2023.

Le planimetrie sopra indicate rappresentano le tavole di riferimento per l’installazione.

La ditta ha aggiornato le tavole “Allegato 3B Planimetria impianto rete idrica”, Allegato 3BA “Planimetria dettaglio punti di scarico S1,S2,S3”, “Allegato 3D Planimetria impianto, area deposito materiali, sostanze e rifiuti” e “Allegato 3F Planimetria impianto con delimitazione aree biologico e chimico-fisico”, con la presente modifica, rispetto all’atto n. 3626 del 28/06/2024.

Visto il rapporto istruttorio dal Servizio Territoriale di Arpae, acquisito con protocollo interno n. 2075 del 08/01/2025, favorevole con prescrizioni e condizioni all’accoglimento delle modifiche impiantistiche proposte. Nello specifico, per quanto attiene la richiesta della ditta circa la modifica dell’esclusione della componente metanica per le emissioni E7a, E13 ed E14, viene considerato plausibile che la presenza di metano in emissione sia dovuta a processi fermentativi derivanti dalla natura del refluo trattato che non dipendono dalla gestione dello stesso. Considerato inoltre che il limite dei “Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale” è stato applicato nell’AIA vigente per monitorare il potenziale contributo alla componente odorigena delle emissioni ed essendo il metano un composto inodore e che l’abbattimento (con combustione) di tale composto determinerebbe una ricaduta ambientale complessiva peggiorativa rispetto alla situazione attuale, si accoglie la modifica impiantistica proposta e la richiesta inerente l’esclusione del metano dai limiti emissivi come precedentemente espressi.

Si mantiene comunque il limite per i COV con misura mediante speciazione dei composti organici utilizzando come metodica di campionamento la UNI CEN/TS 13649/2015 - *Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa* e un monitoraggio conoscitivo del metano nelle emissioni.

Atteso che le modifiche proposte non interessano condizioni tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018;

Considerato inoltre che:

- quanto richiesto con la comunicazione della Ditta si configura ai sensi dell’art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l’Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;
- la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001, certificato attualmente vigente fino al 25/01/2027, e pertanto è possibile applicare le norme speciali previste dalla legislazione vigente;

Preso atto della dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia), in atti di Arpae, in cui l’Amministratore unico di Iren Acqua Reggio S.r.l. dichiara che la società rappresentata non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dalla norma sopra citata in quanto società comunque controllata da enti pubblici, per effetto della previsione di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 159/2011;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

DETERMINA

- di autorizzare la modifica comunicata dalla Ditta "Iren Acqua Reggio Srl di aggiornare, la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (atto n. 2641 del 25/05/2021, aggiornata con atto n. 3626 del 28/06/2024) per l'esercizio dell'attività di cui ai punti: "5.3. lett. b), punto 1) trattamento biologico", e. "5.3 - lett. a), punto 2) trattamento fisico-chimico", dell'Allegato VIII parte seconda del D. Lgs 152/2006, per l'installazione denominata "Centro Polifunzionale di Mancasale" sita in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale nel comune di Reggio Emilia;
- di disporre che la sezione C (alle pagine da 50 a 58 del capitolo "C2.3 Emissioni in atmosfera") della suddetta AIA n. 2641 del 25/05/2021 deve intendersi aggiornata come da comunicazione di modifica non sostanziale di cui sopra della ditta e sinteticamente riferita in premessa al presente atto;
- di disporre altresì che il presente atto aggiorna il quadro prescrittivo della vigente AIA n.2641 del 25/05/2021 e successivi atti, come già aggiornato e riportato nella SEZIONE D dell'Allegato 1/1 dell'atto n. 3626 del 28/06/2024, nel seguente modo:

A) Alla SEZIONE D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – al capitolo **D2.4 – EMISSIONI IN ATMOSFERA**, a pagg.10-12, punto A dell'atto n. 3626 del 28/06/2024, la tabella 1E TER relativa al quadro riassuntivo delle emissioni viene sostituita dalla sotto riportata tabella 1E Quater:

Tabella 1E Quater Quadro Riassuntivo emissioni in atmosfera, in grigio impianto A (impianto biologico di depurazione acque reflue urbane), in bianco impianto B (impianto trattamento chimico-fisico). In blu sono indicate le modifiche rispetto a precedente tabella 1E TER.

n.	Provenienza	Portata Nm ³ /h	Impianto di abbattimento	Parametri	Conc. limite - mg/Nm ³	Durata h/d	Periodicità autocontrolli
E1**	Silo stoccaggio Calce impianto chimico-fisico	/	/	/	/	SALT.	/
E2**	Cappa di aspirazione Saldatura	500	/	Polveri	10	SALT.	/
E3*	Caldaia di combustione alimentata a biogas e metano 954 kW termici	2.500	/	NOx	200	24	Annuale con alimentazione biogas

	controllo in continuo O ₂ , CO e temperatura						
E4*	Caldaia di combustione alimentata a biogas e metano 954 kW termici controllo in continuo O ₂ , CO e temperatura	2.500	/	NOx	200	24	Annuale con alimentazione biogas
E5	Torcia combustione biogas di surplus	3.800	/	Temperatura Ossigeno	> 850° > 3%vv	24	Semestrale
E7a	Biofiltro vasca bottini	2.010	Biofiltro superficie 16 m ²	<i>Composti organici volatili COV (determinazione dei singoli composti)</i> <i>Metano</i>	<i>60</i> <i>monitoraggio (come da prescrizione più sotto riportata)</i>	24	Semestrale
				<i>NH₃ ****</i>	<i>5</i>		
				<i>H₂S</i>	<i>5</i>		
E7b	Biofiltro vasca percolato	2.010	Biofiltro superficie 16 m ²	TVOC **** HCl **** NH ₃	45 5 5	24	Semestrale
E8	Biofiltro impianto chimico-fisico	600	Torre di lavaggio/ umidificazione con soluzione acida e Biofiltro superficie 17,25 m ²	TVOC **** HCl **** NH ₃	20 5 5	24	Semestrale
E9**	Filtro vasca scarico Digestori L1	2.000	Filtro a carboni attivi	TVOC (SOV) NH ₃ **** H ₂ S	50 5 5	SALT.	/
E11 ***	Impianto di cogenerazione 130 kW _e 220 kW _t	3.000	Filtro catalizzatore	Polveri HCl COT HF NOx CO	10 10 150 2 450 500	24	Semestrale
E12	Gruppo Emergenza a gasolio Sollevamento Linee 2 e 3 potenzialità 360 kW	4.822	Non sono fissati limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante art.272 c.1 del D.Lgs 152/06. La ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3, parte III dell'All.1 alla parte V del medesimo decreto.				
E13	Trattamento aria di: - pretrattamenti - vasca laminazione L2- L3	2.540 + 7.200	Torre di umidificazione e biofiltro per i pretrattamenti Scrubber a secco per vasca di laminazione	<i>Composti organici volatili COV (determinazione dei singoli composti)</i> <i>Metano</i>	<i>60</i> <i>monitoraggio</i>	24	Semestrale

					(come da prescrizione più sotto riportata)		
				NH_3 ****	5		
				H_2S	5		
E14	Trattamento aria post- ispessitori	2040	Adsorbimento a carboni attivi	Composti organici volatili COV (determinazione dei singoli composti)	60	24	Semestrale
				Metano	monitoraggio (come da prescrizione più sotto riportata)		
				NH_3 ****	5		
				H_2S	5		

*Per le emissioni E3 ,E4 il tenore di ossigeno nei fumi anidri deve essere pari al 3%.

** Per tali emissioni, visto il suo funzionamento saltuario, l'azienda è esonerata dall'autocontrollo periodico.

***Tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5%.

**** **Parametro derivante dall'applicazione dei BAT-AEL per i quali la durata di campionamento deve essere di 1:30 ore.**

E3-E4-E11 i limiti sono quelli del DM 05/02/98 recupero energia da rifiuti.

Per l'attribuzione dei limiti di emissione E7a-E13 si sono applicati i BAT-AEL

Per la E5 è stata equiparata in parte a quella delle discariche.

Relativamente alla concentrazione degli odori all'interno del PMC si prescrive un monitoraggio annuale.

B) La prescrizione n. 2 del Capitolo D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'atto 3626 del 28/06/2024 (riportata a pag. 12) deve intendersi riferita al quadro emissivo di cui alla tabella 1E Quater, sopra riportata.

C) Dopo la prescrizione n. 2 (riportata a pag. 12 dell'atto n. 3626 del 28/06/2024) sono inserite le seguenti prescrizioni:

- 2a)** Al fine di escludere la componente di metano dall'emissione dei COV per le emissioni E7a, E13, E14, il parametro Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale COT viene sostituito con il parametro "Composti Organici Volatili COV - determinazione dei singoli composti" in forma gassosa mediante metodica di campionamento e analisi UNI CEN/TS 13649. Per tale modifica l'attuale limite di 50 mg/Nmc è stato ricalcolato in 60 mg/Nmc valore espresso come N-esano.
- 2b)** Con la medesima periodicità durante gli autocontrolli delle emissioni E7a, E13, E14, dovrà essere monitorato anche il parametro "Metano" solo a fini conoscitivi (metodica UNI EN ISO 25140), per almeno 3 autocontrolli (periodicità semestrale).
- 2c)** La Ditta deve comunicare la data di inizio e fine lavori di modifica alle emissioni E7a, E7b E8.
- 2d)** La Ditta deve effettuare un autocontrollo sulle emissioni E7a, E13, E14 per la verifica del nuovo limite relativamente al parametro "Composti Organici Volatili (COV) determinazione dei singoli composti" entro 30 giorni dal rilascio della presente modifica dell'AIA (per la E7a entro 30 giorni dalla modifica impianto).
- 2e)** La Ditta dovrà effettuare un autocontrollo sulle emissioni E7b ed E8 per la verifica del nuovo limite

di portata entro 30 giorni dalla modifica dell'impianto.

D) Dopo la prescrizione n. 3 riportata a pag. 12 dell'atto n. 3626 del 28/06/2024 viene inserita la seguente prescrizione:

3BIS) MESSA A REGIME EMISSIONE E8

Per la suddetta emissione dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152.

- Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento
- Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica

dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

D) La prescrizione n. 10 riportata a pag. 13 dell'atto n. 3626/2024, deve intendersi integrata con le metodiche indicate nella seguente tabella, che sono aggiunte a quelle già indicate alla medesima prescrizione n. 10:

Parametro/inquinante	Metodo di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O) UNI	UNI EN 14790:2017 (*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento	

d) di stabilire che viene allegata al presente atto, quale parte integrante del medesimo, la planimetria aggiornata di riferimento per l'installazione denominata: "Allegato 3D Planimetria impianto, area deposito materiali, sostanze e rifiuti", assunte al protocollo al n. 231230 del 20/12/2024, in aggiornamento della planimetria riportata nei precedenti atti.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- e)** di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere l'aggiornamento della garanzia finanziaria, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, con riferimento a questo atto;
- f)** di stabilire che il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione vigente n. 2641 del 25/05/2021 aggiornata con atto n. 3626 del 28/06/2024 e relativi allegati, per quanto non modificato e/o in contrasto con il presente atto;
- g)** la domanda di riesame ai fini del rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata entro il termine del **25/05/2033**, come indicato nella vigente AIA n. 2641 del 25/05/2021, fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Competente;
- h)** la presente autorizzazione viene trasmessa al SUAP del Comune di Reggio Emilia affinché venga rilasciata al Gestore Iren Acqua Reggio Srl e trasmessa al Comune di Reggio Emilia ed all'AUSL territorialmente competente.
- i)** di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

- j) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- k) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARP AE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna.

Sono fatte salve le ulteriori autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal presente provvedimento; sono altresì fatti salvi i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.